

Comune di Odalengo Grande (Alessandria)

Modifica Statuto Unionale - Estratto dal Verbale della Deliberazione del Consiglio Unionale n. 17 del 26 giugno 2018.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Omissis
DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare le modifiche agli art 1 e 5 del vigente Statuto unionale come segue:

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni della VALCERRINA", tra i Comuni di: CERESETO, CERRINA, GABIANO, MOMBELLO MONFERRATO, ODALENGO GRANDE, PONZANO e VILLAMIROGLIO.

2. L'Unione ha sede presso il Comune di CERRINA.

I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali :

- a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- c) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- d) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni di cui alle lettere d) e e) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

1bis. L'Unione gestisce anche, in nome e per conto dei comuni di Cerrina e Gabiano, nell'ambito della funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, il servizio di refezione scolastica per le scuole di Cerrina e Gabiano.

2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione di funzioni fondamentali stipulate da comuni aderenti all'unione già in essere alla data di approvazione del presente statuto;

3. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, del presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

5. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione modificativa del presente Statuto.

6. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

OMISSIS